

COMUNE
DI SANT'ANDREA DEL GARIGLIANO
PROVINCIA DI FROSINONE

REGOLAMENTO

**DEL DIRITTO DEI CONSIGLIERI COMUNALI ALL'INFORMAZIONE, ALL'ACCESSO
ED ALLA COPIA DEGLI ATTI E DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale N. 06 del 03.03.2005

Art. 1

Finalità e natura

1. Il presente regolamento, ai sensi del vigente statuto comunale e delle L. 7.8.1990 n. 241 e D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, disciplina il diritto dei consiglieri comunali all'informazione, all'accesso ed alla copia di atti e documenti utili all'espletamento del mandato elettivo.

Art. 2

Diritto di informazione e di accesso agli atti amministrativi

1. La richiesta da parte del Consigliere Comunale di prendere visione di tutti gli atti e documenti, compresi quelli riservati, può essere rivolta, in forma scritta, al responsabile del servizio competente o, in sua assenza, al Segretario Comunale, i quali sono tenuti a provvedere entro cinque giorni dall'istanza, a meno che non siano necessarie ricerche d'archivio.
2. Nel caso di convocazione di Consiglio Comunale e in tutti i casi in cui ogni ritardo sia pregiudizievole per l'espletamento del loro mandato, i Consiglieri Comunali hanno diritto di accesso non oltre 48 ore antecedenti alla seduta di Consiglio a tutti gli atti dell'Amministrazione e alla loro consultazione, nonché di ottenere immediatamente tutte le informazioni *riguardanti l'ordine del giorno del Consiglio* necessarie e utili per l'esercizio del mandato stesso. *I termini di cui sopra sono dimezzati in caso di Consiglio Comunale convocato in via straordinaria ed urgente.*
3. I consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

Art. 3

Coordinamento funzionale

1. Per coordinare l'esercizio del diritto dei consiglieri con le esigenze di funzionamento dell'organizzazione del Comune e degli altri Enti, il Sindaco può fissare con proprio provvedimento i giorni della settimana ed il relativo orario nel quale i consiglieri comunali possono ottenere informazioni e notizie ed effettuare la consultazione degli atti.
2. Il diritto alla consultazione degli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno delle sedute consiliari *sarà* disciplinato dal Regolamento del Consiglio Comunale.

Art. 4

Diritto al rilascio di copie di atti e documenti e relativo procedimento

1. Entro trenta giorni dalla richiesta il Consigliere ha altresì diritto, ad ottenere copia degli atti e dei documenti contenenti le notizie, le informazioni ed i dati di cui all'art. 2, comma 1.
2. Il responsabile del servizio o il segretario comunale, qualora rilevi la sussistenza di divieti o impedimenti al rilascio della copia richiesta, ne informa entro il termine di cui ai precedenti commi il consigliere interessato, con comunicazione scritta nella quale sono illustrati i motivi che non consentono il rilascio.
3. Le copie vengono rilasciate in carta libera con espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio dei diritti connessi alla carica di consigliere comunale, ed in esenzione dei diritti di segreteria.

4. Non si rilasciano copie di disegni o elaborati progettuali che, per il loro formato, non possono essere fotoriprodotti con le attrezzature in dotazione all'Ente.
5. Non si rilasciano copie di disegni o elaborati progettuali per i quali non sia stato ancora concluso il procedimento amministrativo di approvazione, da parte degli Organi comunali competenti, finalizzato all'utilizzo per scopi di interesse pubblico di detti disegni o elaborati progettuali.
6. I consiglieri comunali possono in ogni caso richiedere il rilascio di copie delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, dei verbali delle commissioni consiliari, ove esistenti, delle ordinanze emesse dal Sindaco o dai Responsabili dei Servizi, dei bandi e dei verbali di gara, dei preventivi, delle fatture e dei mandati di pagamento, degli stati di avanzamento lavori e dei certificati di regolare esecuzione, dei documenti relativi alla contabilità ed alla gestione degli appalti, delle istanze, delle petizioni, delle interrogazioni e delle proposte avanzate dai cittadini e dagli organismi associativi, salvo che la legge non disponga altrimenti.
7. I consiglieri comunali non possono richiedere copia di categorie indistinte di atti individuate soltanto attraverso il periodo di acquisizione al protocollo generale dell'ente.

Art. 5

Informazioni relative ad enti esterni

1. Le informazioni e notizie riguardanti o in possesso di società a partecipazione comunale, di consorzi ed enti pubblici nei cui consigli di amministrazione il comune nomina propri rappresentanti, vengono richieste per iscritto al Sindaco.
2. Il Sindaco deve provvedere a dare risposta scritta entro venti giorni.